

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1190 del 04/03/2026
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO FARINE AD USO IDROELETTRICO IN COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO). CONCESSIONARIO: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE. PRATICA: BOPPA0910
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1208 del 27/02/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 925/1980 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione

Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014 e 2102/2013;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico);
- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 151/2025 di revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, come recepita dalla d.D.G. Arpae n. 7/2026; la delibera del Direttore Generale di Arpae 29/2026 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della domanda assunta agli atti dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna al protocollo n. PG/2002/3238 del 17/04/2002, con cui Parco Regionale del Corno alla Scale (ora Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale, c.f. 03171551207, in base alla L.R. n. 24/2011) ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali dal Rio delle Farine in Comune di Lizzano in Belvedere (BO), con destinazione ad uso idroelettrico per autoconsumo a servizio del rifugio Segavecchia (codice pratica BOPPA0910);
- della determinazione n. 3816 del 25/03/2004 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria al prelievo per l'impianto in oggetto, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 329 del 31/12/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico (per autoconsumo);

CONSIDERATO:

- che la derivazione è ubicata all'interno della zona B del "*Parco regionale Corno alle Scale*" e rientra nell' area ZSC-ZPS codice IT4050002, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;
- che peraltro, così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione *ex ante* dell'impatto di un nuovo prelievo sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;
- che sulla base del monitoraggio ambientale previsto dalla DGR 1793/2008 ed effettuato dal proponente durante l'annualità 2019, non sono state evidenziate differenze significative fra lo stato dell'ambiente fluviale nella stazione di bianco a monte della derivazione rispetto a quello delle stazioni sottese alla derivazione ed a valle del rilascio della derivazione, confermando l'assenza di alterazioni ecologiche connesse all'impianto di produzione di energia idroelettrica in esercizio sul Rio Farine;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 08/01/2026.0002004.U, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Regione Emilia-Romagna , Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara (prot. n. 12/01/2026.0004431.E);

- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (prot. n. 28/01/2026.0016540.E);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (det. n. 597 del 23/02/2026);

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpae a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base dell'art. 5.9 del medesimo piano (nota alla Regione Emilia Romagna della Città Metropolitana di Bologna, rif. Fasc. 8.2.2.1/3/2017);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), ai sensi anche dell'art. 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 50 e seguenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 30 nel periodo estivo (mag-set) e nella misura pari a l/s 50 in quello invernale (ott-apr);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica BOPPA0910;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, c.f. 03171551207, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale cod. pratica BOPPA0910, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del Rio Farine;
 - ubicazione del prelievo: comune di Lizzano in Belvedere (BO), su area appartenente al demanio idrico, foglio 58 fronte mappale 77, coordinate UTM RER x: 648263 y: 887380;
 - ubicazione del rilascio: comune di Lizzano in Belvedere (BO), su area censita al foglio 58 mappale 84, coordinate UTM RER x: 648708 y: 887525, nel Rio del Casellino;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico (per autoconsumo);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 6,37; portata media pari a l/s 5,10;
 - salto idraulico pari a 72 metri;
 - tratto sotteso pari a 660 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a kW 3,6;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 31.536 su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a l/s 30 nel periodo estivo e pari a l/s 50 nel periodo invernale;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2045;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/02/2026, registrato al prot. n. 27/02/2026.0038374.E;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 195,46 euro;
5. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, c.f. 03171551207, cod. pratica BOPPA0910.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE

1. Il prelievo avviene dalla sponda sinistra del Rio Farine, cui l'area demaniale afferisce.
2. L'opera di presa è costituita da un pozzetto di presa in cemento di dimensioni pari a 114 cm x 114 cm x 114 cm, dotato di griglia laterale verso il rio Farine atta al prelievo della risorsa idrica; l'opera è ubicata in comune di Lizzano in Belvedere (BO), su area appartenente al demanio idrico, censita al foglio 58 fronte mappale 77, coordinate UTM RER x: 648263 y: 887380.
3. Dall'opera di presa si diparte la condotta, costituita da un tubo in polietilene del diametro di 110 mm, che corre interrata lungo la sede stradale che dall'opera di presa conduce al rifugio Segavecchia, dove si trova la turbina alloggiata all'interno di un locale seminterrato di dimensioni interne di 4 mq, censito al foglio 58 mappale 136.
4. Una volta turbinata, la risorsa viene restituita a valle del locale turbina su area censita al foglio 58 mappale 84, alle coordinate UTM RER x: 648708 y: 887525, attraverso un tubo di diametro 120 mm circa, ritornando per gravità all'interno dell'alveo del Rio del Casellino dopo un breve percorso all'interno di un impluvio naturale caratterizzato dal fondo in ciottoli e pietrame

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico (per autoconsumo), in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 3,6 kW per un salto nominale di m. 72;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 5,10 l/s e nella misura massima di 6,37 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2045.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso..
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione dei volumi derivati e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 marzo di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Tali dati andranno trasmessi anche all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it), entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, sul portale della domanda online all'indirizzo <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> autenticandosi mediante SPID, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo e monitoraggio istituzionale;
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Spese** - Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione, in caso d'uso.
8. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario

ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

9. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 30 mc/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 50 (dal mese di ottobre al mese di aprile). Tale DMV è naturalmente garantito dalla conformazione dell'alveo rispetto al posizionamento dell'opera di presa, come dimostrato dal concessionario nella relazione tecnica acquisita al prot. n. 20/01/2026.0010064.E. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 6- OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (prot. n 28/01/2026.0016540.E):
- *l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;*
 - *la portata massima e il prelievo massimo annuale dovranno rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;*
 - *l'attività di prelievo è subordinata ad eventuali limitazioni che stabiliti dalle autorità competenti;*

2. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (det. n. 597 del 23/02/2026):

Condizioni e Prescrizioni specifiche

- *La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le aree ed i manufatti indicati in descrizione e individuati negli elaborati sopraelencati, per la destinazione d'uso sopra riportata.*
- *Dovranno essere costantemente rispettate le quote ed i dimensionamenti progettuali indicati negli elaborati, con particolare riferimento alle quote di fondo del manufatto di presa e del posizionamento piano-altimetrico del rilascio;*
- *È fatto divieto assoluto di recintare le aree assentite o di installare manufatti, anche precari, fissi o semi fissi, non indicati negli elaborati allegati.*
- ***Il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare controlli visivi del mantenimento della funzionalità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dal prelievo con cadenza semestrale e comunque a seguito di eventi atmosferici importanti.***
- *Il soggetto autorizzato è tenuto, a proprie cure e spese, a effettuare le attività di manutenzione delle opere di presa e di rilascio in modo che non si creino alterazioni del regime idraulico. Tali attività, compresa la rimozione di arbusti o detriti vegetali e lapidei e il taglio delle sole alberature pericolanti, comunicate con anticipo di almeno quattordici giorni, salvo casi di riconosciuta urgenza, e che recepiscono le eventuali indicazioni operative impartite, sono autorizzate con il presente atto. La vegetazione rimossa dovrà essere allontanata dall'alveo, i detriti lapidei redistribuiti in alveo. La comunicazione preventiva deve contenere una descrizione dell'intervento, i contatti del responsabile dei lavori ed essere inviata al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, Ufficio di Bologna a mezzo posta elettronica certificata (PEC: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it).*
- *Il taglio dovrà essere eseguito avendo cura di recuperare i materiali derivanti dal taglio e smaltirli adeguatamente; in alternativa, i materiali di risulta potranno essere eventualmente accatastati in loco al di fuori dell'alveo e dalle aree demaniali e comunque posizionati in aree potenzialmente non interessate da eventi di piena. I tagli si dovranno compiere*

preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale e nel rispetto della D.G.R. n. 1919/2019 citata in premessa (“LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DELLA VEGETAZIONE E DEI BOSCHI RIPARIALI A FINI IDRAULICI”). È consentito derogare a tale divieto solo in caso di comprovate esigenze di intervenire in tempi ridotti per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - ridurre il taglio al minimo indispensabile, soprattutto nel periodo marzo-luglio nei limitati intorni delle opere idrauliche; - rispettare le norme vigenti relative alla salvaguardia di eventuali nidificazioni presenti nelle aree di intervento.

- *Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito senza provocare danni alle sponde.*

Condizioni e Prescrizioni di carattere generale

- *Eventuali problematiche al bene oggetto della presente autorizzazione derivanti dall'azione del corso d'acqua (ad es. allagamenti, erosioni, danneggiamenti all'attività assentita o alla struttura) sono a esclusivo e totale carico del soggetto autorizzato/concessionario.*
- *Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi o all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sarà a totale carico del soggetto autorizzato.*
- *Tutte le opere e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico esclusivamente del soggetto autorizzato.*
- *Gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature, rettifiche del profilo, ecc,) sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario.*
- *I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'opera realizzata, o resisi necessari per far fronte ad eventuali problematiche derivanti dall'azione del corso d'acqua (ad es. erosioni, danneggiamenti dei manufatti e/o delle strutture connesse al prelievo) debbono essere eseguiti e mantenuti a esclusivo e totale carico del soggetto autorizzato/concessionario.*
- *Il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo alterare/modificare la conformazione plano-altimetrica del corso d'acqua e delle sue pertinenze e in particolare non dovranno*

essere effettuati scavi, riporti di terreno, piste, solchi o fossi e in ogni modo qualsiasi impedimento al libero deflusso delle acque.

- *Qualunque variante a quanto autorizzato dovrà essere preventivamente autorizzata da parte di questa Autorità Idraulica.*
- *È vietata l'asportazione di materiale litoide di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo del corso d'acqua e dalle aree del demanio idrico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 1991.*
- *Il Concessionario dovrà adottare qualsiasi precauzione volta a garantire l'incolumità pubblica anche durante gli eventi di piena. Questa Amministrazione dovrà essere lasciata indenne da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni a cose, persone o animali per qualsivoglia evento che possa avvenire nell'area o essere causato direttamente o indirettamente dai manufatti oggetto del presente atto.*
- *È tassativamente vietato depositare qualsiasi materiale che possa essere una potenziale fonte inquinante sia per il sito che per il corso d'acqua.*
- *È fatto divieto assoluto di eseguire l'alimentazione di carburante o il rabbocco di lubrificanti nelle aree di pertinenza demaniale, nonché in una fascia di 4 metri dalle stesse.*
- *Nel caso in cui si verificano accidentalmente sversamenti di materiale inquinante, in area demaniale e in particolare nel corso d'acqua, dovranno essere prontamente attuate tutte le azioni previste dal D.Lgs. 152/2006, compresa la comunicazione ad ARPAE. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche a questa Autorità Idraulica.*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità della occupazione in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore scrivente e gli oneri derivanti dovranno essere assunti dal subentrante.*
- *Al termine della concessione, o in caso di mancato rinnovo per decadenza o per revoca, il soggetto autorizzato dovrà dare corso al previsto piano di dismissione delle opere, avendo cura che le sponde, l'alveo e tutte le aree interessate e i luoghi circostanti vengano ripristinati allo stato preesistente e comunque in ideali condizioni idrauliche e morfologiche e siano conservate l'attuale quota di fondo e sezione idraulica del corso d'acqua, fornendo in ogni*

caso all'ARSTPC tempestiva comunicazione e documentazione fotografica dei ripristini eseguiti;

- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso alle aree date in concessione al personale dell'ARSTPC, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza;*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.*

ARTICOLO 7 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta

salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, alla cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.

In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.